

Massima numero 23 del 04 settembre 2019

Procedimento sanzionatorio avviato ex art. 54 bis co. 6 primo periodo del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti di (omissis) per l'adozione di misure ritorsive nei confronti del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'art 54 bis co. 1 d.lgs. 165/2001.

Riferimenti normativi: art. 54 bis, comma 1 e comma 6, primo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della l. 30 novembre 2017, n. 179.

Parole chiave: whistleblower –procedimento disciplinare– inderogabile– obbligatorio– deroga –art. 54 bis d.lgs. 165/2001

Il carattere inderogabile e obbligatorio dell'azione disciplinare non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'intento ritorsivo. Tale carattere dell'azione disciplinare è recessivo rispetto all'obbligo di tutelare il dipendente che sia qualificabile come whistleblower. L'esigenza di rispettare quanto sancito dall'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 impone all'amministrazione di astenersi dall'avviare il procedimento disciplinare contro il dipendente pubblico qualificabile come whistleblower laddove l'eventuale sanzione possa dirsi ritorsiva. Pertanto, l'art 54 bis d.lgs. 165/2001 costituisce una deroga al carattere obbligatorio del procedimento disciplinare.